



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20

– ID 2274

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI – II TRANCHE

1) Domanda

In riferimento al Bando di Gara: Pag. 1 “...II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.941.320,69 Valuta: Euro (comprensivo del sesto quinto ai sensi dell’art. 106 co. 12 del d.lgs. 50/2016”. Dal bando di gara si evince un importo di € 2.941.320,69 iva esclusa, dall’Appendice 1 Capitolato Tecnico viene indicato Euro 2.451.100,58, IVA esclusa quale dei due importi si farà riferimento?

Risposta

Come specificato al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara “*Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del Contratto è pari ad € **2.451.100,58** [...] Rimane fermo che tale importo potrà essere incrementato, fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero sia di un importo massimo pari a € **2.941.320,69** [...]”.*

2) Domanda

In riferimento al Bando di Gara: “...b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara”, è ammessa l’iscrizione ad altre Camere di Commercio Italiane e/o anche Europee? Quali sono i requisiti per la partecipazione di aziende Europee?

Risposta

Secondo quanto previsto dall’art. 83 co. 3 del d.lgs. 50/2016, “*Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente [...]”.*

Inoltre, si rimanda a quanto previsto nel par. 7.1 lett. a) del Disciplinare di gara, ove si precisa che “*Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito*”.

I requisiti per la partecipazione sono i medesimi per tutti i concorrenti.

3) Domanda

In riferimento al Bando di Gara: c) iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del d.lgs. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d.



generalista". In caso di creazione di un consorzio, l'iscrizione al codice ATECO somministrazione di lavoro a tempo determinato, devono averla tutti i membri del consorzio o è sufficiente che ce l'abbia un solo membro?

Risposta

Posto che il quesito formulato non risulta chiaro, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al requisito relativo all'iscrizione alla sez. I dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all'art. 4 del d.lgs. 276/2003, relativa alle "Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista" di cui al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara:

- in caso di partecipazione di consorzi ordinari, il par. 7.4 del Disciplinare di gara chiarisce che: *"Il requisito [...] di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica";*
- in caso di partecipazione di consorzi stabili, il par. 7.5 del Disciplinare di gara chiarisce che: *"Il requisito [...] di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici."*

Con riferimento al requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) del Disciplinare di gara:

- in caso di partecipazione di consorzi ordinari, il par. 7.4 del Disciplinare di gara chiarisce che: *"deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica";*
- in caso di partecipazione di consorzi stabili, il par. 7.5 del Disciplinare di gara chiarisce che: *"deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici"*.

4) Domanda

In riferimento al III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con oggetto specificatamente assimilabile all'attività oggetto della procedura di gara: servizi di somministrazione di lavoro. In caso di creazione di un consorzio, il criterio UNI EN ISO 9001:2015, devono rispettarlo tutti i membri del consorzio o è sufficiente che ce l'abbia un solo membro?

Risposta

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001) del Disciplinare di gara:

- in caso di partecipazione di consorzi ordinari, il par. 7.4 del Disciplinare di gara chiarisce che: *"Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio";*
- in caso di partecipazione di consorzi stabili, il par. 7.5 del Disciplinare di gara chiarisce che: *"I requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. d) [rectius 7.3 lett. d) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione."*

5) Domanda

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che in relazione al DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 ID

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



2274 che troverà applicazione la previsione di cui all'art. 31 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro e per l'effetto si chiede di conoscere:

- a) il nominativo dell'attuale fornitore
- b) il numero attuale dei lavoratori in somministrazione
- c) se tra i lavoratori inviati in somministrazione vi siano lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte dell'attuale fornitore.

Si chiede altresì, in relazione all'art. 3 del Capitolato di gara di precisare i profili professionali che saranno assegnati alle risorse inviate in somministrazione.

Risposta

Si fa presente che con riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici, l'art. 50 co. 1 del D.lgs. 50/2016 dispone quanto segue: *"1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto"*. Ne consegue che l'obbligatorietà riferibile all'inserimento della clausola sociale non trova applicazione nel caso di appalti aventi ad oggetto "servizi di natura intellettuale", quale quello in oggetto.

Inoltre, con riferimento alla presente iniziativa, la previsione della clausola sociale, e pertanto dell'art. 31 del CCNL richiamato, risulta inapplicabile, anche perché non risulta presente alcun personale già impiegato, trattandosi di una nuova iniziativa.

Con riferimento ai profili professionali che saranno assegnati alle risorse inviate in somministrazione, come indicato al capitolo 3 del Capitolato Tecnico, si rappresenta che: *"I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste nell'inquadramento contrattuale del C.C.N.L. applicabile al personale del "Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri":*

- *Categoria B – Posizione Economica F3 per un numero pari a 53 risorse*
- *Categoria A – Posizione Economica F1 per un numero pari ad 1 risorsa.*

Tali professionalità supporteranno la Delegazione per tutte le attività organizzative, operative e di coordinamento necessarie richieste dalla Delegazione. I requisiti generali dei lavoratori somministrati sono quelli indicati all'allegato A di cui al C.C.N.L. "Comparto Presidenza del Consiglio" del 17 maggio 2004. I requisiti specifici dei lavoratori somministrati saranno definiti nei singoli Ordini di Somministrazione".

6) Domanda

Con riferimento all'art. ARTICOLO 8 G DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA delle condizioni generali, si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni". Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.

Risposta

Si conferma.

7) Domanda

Con riferimento alle previsioni di cui agli articoli ARTICOLO 11 G RECESSO e ARTICOLO 17 G RISOLUZIONE delle condizioni generali il recesso e/o la risoluzione non potranno comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleveranno l'Amministrazione Aggiudicatrice dall'obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto



per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro).

Risposta

Resta ferma l'osservanza della normativa vigente in materia e, pertanto, si conferma che i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale; in tal caso l'Amministrazione si riserva di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati, qualora rimangano impiegati sulla missione oggetto della presente procedura.

8) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'ARTICOLO 4 G OBBLIGHI DI RISERVATEZZA delle condizioni generali si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati. All'aggiudicatario potrà essere infatti imputato solo un onere di tipo informativo nei confronti dei lavoratori somministrati.

Risposta

Si rimanda a quanto puntualmente disciplinato nell'art. 4 G richiamato, nella parte in cui precisa al comma 3 che: **“L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna, tra gli altri obblighi, a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto, tantomeno divulgare in qualunque forma quanto venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto”**.

9) Domanda

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 16 G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e 16 S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO del contratto, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).

Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali.

Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg. UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali.

I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection.

Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti.



Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l'eventuale Nomina a responsabile dell'aggiudicatario.

Risposta

Si conferma.

10) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'art. ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA , nella parte relativa agli oneri in materia di salute e sicurezza si chiede di confermare che ci si riferisca esclusivamente ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario ovvero ai lavoratori somministrati solo ed esclusivamente per gli oneri ed impegni assunti in fase di offerta tecnica. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/2015" Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro". Inoltre l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. (art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015), il quale peraltro è l'unico soggetto ad esercitare il potere direttivo e di controllo sui lavoratori somministrati (art. 30, comma 1 d. lgs. 81/2015).

Risposta

Ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 81/2015, comma 4, *"l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti"*; pertanto, con riferimento alla presente iniziativa, gli obblighi di prevenzione e protezione che l'art. 4 dello Schema di Contratto – Condizioni Speciali impone in capo all'Impresa, si riferiscono esclusivamente ai dipendenti diretti della stessa.

11) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10 S VERIFICA DI CONFORMITÀ siamo a richiedere di indicare i tempi in cui l'amministrazione terminerà la verifica di conformità che consentirà il rilascio del certificato di pagamento utile all'emissione della fattura.

Risposta

Come previsto nel comma 12 del richiamato articolo, *"Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore."*

12) Domanda

1) Con riferimento ai profili da somministrare. Al fine di valutare la reperibilità delle figure professionali che saranno richieste, le relative tempistiche di reperimento e poter dunque ponderare al meglio la nostra offerta tecnica ed economica, fermo restando che si tratterà di mere indicazioni per nulla vincolanti per codesto spettabile Ente, si chiede cortesemente di avere maggiori dettagli circa i predetti profili professionali, e nello specifico:- Stima dei lavoratori richiesti; - Ripartizione dei predetti lavoratori in base a:1) profilo professionale2) inquadramento3) mansione;4) ufficio/dipartimento di riferimento

2) Sui luoghi di lavoro. Si prende atto che il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio nazionale. Si chiede cortesemente, se possibile, di avere un'indicazione, non vincolante per codesto spettabile Ente, circa i possibili luoghi in cui dovranno essere effettuate le prestazioni lavorative dei somministrati.

3) Sul punteggio tecnico. Si prende atto che per le chiamate del progetto tecnico da 5.1 a 5.8 e le chiamate da da 5.11 a 5.13 è prevista l'attribuzione di un punteggio così detto "tabellare". Si chiede pertanto cortese conferma che sarà quindi consentito ai concorrenti esprimere esclusivamente una risposta tra "si" e "no" e dunque eventuali descrizioni del servizio relativamente alle predette chiamate non saranno/potranno essere oggetto di valutazione.

Risposta

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



Con riferimento al quesito n. 1 si veda risposta al quesito n. 5.

Con riferimento al quesito n. 2 si precisa che la sede di lavoro è Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio e/o del Ministero degli Affari Esteri. Si precisa che le missioni previste sul territorio nazionale (ad esempio sopralluoghi e/o riunioni in altre città d'Italia) non determinano il cambiamento della sede di lavoro.

Con riferimento al quesito n. 3, si conferma che per tutti i criteri tabellari di cui alla tabella del par. 17.1 del Disciplinare di gara e, quindi, anche per quelli richiamati nel quesito, dal n. 5.1 al n. 5.8, dal n. 5.11 al n. 5.13, ai concorrenti è richiesto di esprimere esclusivamente una risposta tra “sì” e “no”, ai fini dell’assegnazione del punteggio tabellare indicato. Tale scelta dovrà essere indicata – come previsto nel par. 15 del Disciplinare di gara - nell’apposita Sezione a Sistema “Scheda – Componente Tecnica”, attraverso l’inserimento in essa delle “informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei soli criteri di valutazione tabellari (T), indicati nella Tabella di cui al successivo par. 17.1; tali indicazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip, attraverso il Sistema (nell’apposita Sezione) dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente”. Sempre come previsto nel par. 15 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà inoltre inviare, “attraverso l’inserimento a Sistema (nell’apposita Sezione “Relazione Tecnica”), [la] Relazione Tecnica, anch’essa sottoscritta digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa, che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D), indicati nella Tabella di cui al successivo par. 17.1, i seguenti elementi: - PROPOSTA ORGANIZZATIVA; - TEAM DEDICATO AL SERVIZIO; - SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE; - STRUMENTI DI GESTIONE E DI COMUNICAZIONE, sulla base di quanto stabilito e come da fac-simile di cui all’allegato 3 al presente Disciplinare”.

13) Domanda

Spettabile Stazione Appaltante:

1) Con riferimento all’allegato 5 di cui alla documentazione di gara in termini di coperture assicurative si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Da quanto sopra si evince che l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi conferma che ai fini della partecipazione e successiva sottoscrizione del contratto, per la copertura di eventuali danni cagionati dai dipendenti diretti dell'aggiudicatario sia sufficiente la copertura assicurativa RCT già in essere e non si rendano necessarie ulteriori integrazioni, posto che eventuali ulteriori oneri incomberanno sull'ente utilizzatore.

2) In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. Lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che, ferma la responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore ai sensi dell’art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15, la copertura assicurativa richiesta intende vedere garantiti i danni cagionati per responsabilità del fornitore aggiudicatario dell’appalto. Pertanto si conferma l’esautività della polizza RCT/O in essere fermo il recepimento delle garanzie e clausole richiamate nell’Allegato – Condizioni di Assicurazione.

Con riferimento al secondo quesito, si conferma e si precisa che la copertura RCO richiesta si riferisce ai dipendenti del fornitore stesso e non ai lavoratori somministrati.

14) Domanda

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



Si chiede cortesemente di avere maggiori specifiche circa le mansioni che dovranno svolgere i lavoratori somministrati ai fini di essere certi di poter rispettare le tempistiche riportate all'articolo 5.2. "Richieste preliminari di avvio servizio e Ordini di Somministrazione" e all'articolo 5.4. "Interruzioni del rapporto di lavoro e sostituzione del lavoratore somministrato" del capitolato tecnico.

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 5.

15) Domanda

1) Art.5.1 e art 8.1 ultimo cpv - Con riferimento a: *"Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare la normativa vigente, anche se entrata in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'ApL, la quale non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi aggiuntivi, a tal titolo, nei confronti della Committente"*. Chiediamo conferma che si riferisce a oneri che ex lege sono posti a carico dell'APL, diversamente chiediamo di aprire un canale in contraddittorio con l'utilizzatore non potendo oggi prevedere modifiche normative future e pertanto considerarle nell'offerta.

2) Art 8.2, III cpv - Segnaliamo che il lavoratore ha diritto a prestare la sua opera fino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o giusta causa di recesso. Nel caso in cui non si integrino queste ipotesi e quindi recesso dell'utilizzatore non imputabile al lavoratore prima della scadenza del suo contratto, quest'ultimo avrà comunque diritto alla retribuzione sino a tale naturale scadenza con relativo obbligo dell'utilizzatore di rimborsare gli oneri sostenuti dall'agenzia (art 33. 2 D. Lgs 81/15). Chiediamo conferma di questa lettura dell'articolo.

3) Per le sostituzioni anch'esse dovranno avvenire ex lege o a seguito di procedimento disciplinare, chiediamo conferma.

4) Art 11 - Chiediamo conferma che prima di applicare le penali verrà effettuato il contraddittorio.

Risposta

1) Con riferimento al primo quesito, si chiarisce che l'art. 4 S dello Schema di Contratto Condizioni Speciali, prevede al comma 2 che: *"L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente."*

2) Con riferimento al secondo quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 7.

3) Con riferimento al terzo quesito, si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.

4) Con riferimento al quarto quesito, si conferma che le penali verranno applicate previo contraddittorio tra le parti, secondo quanto previsto dall'art. 11 S dello Schema di Contratto Condizioni speciali, ove al primo comma prevede che: *"Le penali indicate nel capitolo 11 del Capitolato Tecnico, verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato"*.

16) Domanda

1. Condizioni Generali: chiediamo conferma della loro applicazione solo per le parti compatibili con la disciplina specifica del servizio (D. Lgs. 81/15 e CCNL Agenzie di somministrazione lavoro). Infatti ad esempio Art. 8G si ricorda che la responsabilità verso terzi è in capo all'utilizzatore ex art 35 c.7 D. Lgs 81/15
2. Art 11 Segnaliamo che il lavoratore ha diritto a prestare la sua opera fino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o giusta causa di recesso. Nel caso in cui non si integrino queste ipotesi e quindi recesso dell'utilizzatore non imputabile al lavoratore prima della scadenza del suo contratto, quest'ultimo avrà comunque diritto alla retribuzione sino a tale naturale scadenza con relativo



obbligo dell'utilizzatore di rimborsare gli oneri sostenuti dall'agenzia (art 33. 2 D. Lgs 81/15). Chiediamo conferma di questa lettura dell'articolo.

3. Art 16 G Chiediamo di valutare effettivamente l'opportunità di nominare a responsabile esterno l'Agenzia poiché considerata la particolarità del rapporto di somministrazione (che non è un appalto), non dovrebbe esserci. I lavoratori somministrati svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatrice che fornisce direttamente loro ogni necessaria indicazione in merito alle procedure interne/le regole da seguire. L'agenzia non può, in concreto, effettuare direttamente alcuna attività di vigilanza e/o rendiconto periodico rispetto all'attività professionale svolta dai somministrati ed è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I soli dati che vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all'instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale -quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione, di cui la scrivente diventa titolare.
4. Art 17 G Segnaliamo che il lavoratore ha diritto a prestare la sua opera fino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o giusta causa di recesso. Nel caso in cui non si integrino queste ipotesi e quindi risoluzione non per colpa del lavoratore o dell'Agenzia, quest'ultimo avrà comunque diritto alla retribuzione sino a tale naturale scadenza con relativo obbligo dell'utilizzatore di rimborsare gli oneri sostenuti dall'agenzia (art 33. 2 D. Lgs 81/15). Chiediamo conferma di questa lettura dell'articolo.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si rimanda a quanto indicato nelle premesse allo Schema di Contratto Condizioni Speciali, nella parte in cui si prevede che: “[...]il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”; i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto; [...]”.

Con riferimento al secondo e al quarto quesito, si rimanda alla risposta alla domanda n. 7.

Con riferimento al terzo quesito, si rimanda alla risposta alla domanda n. 9.

17) Domanda

1. Art 2.5 S - Segnaliamo che in caso di sospensione per cause non imputabili al lavoratore o all'agenzia il somministrato ha diritto alla retribuzione e conseguentemente l'agenzia ha diritto al rimborso di quanto versato (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15) si chiede conferma.
2. ART 4.1 S - Chiediamo conferma che si riferisce ai dipendenti diretti e non ai somministrati.
3. Art 4.2 S - Chiediamo conferma che si riferisce a oneri che ex lege sono posti a carico dell'APL, diversamente chiediamo di aprire un canale in contraddittorio con l'utilizzatore
4. Art 4.3 S - Chiediamo conferma che si riferisce ai dipendenti diretti e non ai somministrati, in considerazione che le prescrizioni sulla sicurezza/sanitarie dei somministrati sono onere in capo all'utilizzatore (art 34 c. 3 e 35 c. 4 D. Lgs. 81/15)
5. Art 4.4 S - Chiediamo conferma che si riferisce ai dipendenti diretti e non ai somministrati che sono sotto la direzione e coordinamento dell'utilizzatore
6. Art 4.7 S - Chiediamo conferma che i danni devono essere derivati da inadempimenti accertati imputabili esclusivamente all'Agenzia
7. Art 6.5 S - Chiediamo conferma che i danni devono essere derivati da inadempimenti accertati imputabili esclusivamente all'Agenzia
8. Art 10 S - Chiediamo conferma che le prescrizioni ivi previste verranno adattate al servizio oggetto di gara, di chiarire quali sono gli oneri per le verifiche di conformità.

Risposta

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



Con riferimento alla prima domanda, si rimanda alla risposta alla domanda n. 7.

Con riferimento alle domande dalla n. 2 alla n. 6, si rimanda alla risposta alla domanda n. 10.

Con riferimento alla domanda n. 7, si conferma che i danni devono essere derivati da inadempimenti accertati imputabili esclusivamente all'Agenzia.

Con riferimento all'ultima domanda, ribadiamo che – come previsto dall'art. 10 S dello Schema di Contratto – Condizioni Speciali - le verifiche di conformità saranno volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e che gli oneri per le verifiche – qualora sussistano - verranno stabiliti al momento della verifica stessa.

18) Domanda

Si chiede conferma che gli importi indicati nei documenti di gara come indennità di comparto, per i 2 livelli, siano l'indennità di Presidenza e gli importi indicati vadano moltiplicati per 12 essendo valori mensili.

Risposta

Si conferma.

19) Domanda

In riferimento alla relazione tecnica, si richiede il seguente chiarimento: cosa si intende per interlinea "esatta" non inferiore a 15 punti.

Risposta

Si chiarisce che per "interlinea "esatta" non inferiore a 15 punti" si intende che la distanza esistente tra le righe di un paragrafo non potrà essere inferiore a 15 punti. Se, ad esempio, il carattere utilizzato per il testo è pari alla minima dimensione consentita, ovvero 10 punti, il valore di interlinea non potrà essere inferiore ad una volta e mezza il valore dello standard definito dal carattere.

20) Domanda

In riferimento alla gara in oggetto si chiede di precisare: il profilo professionale, la relativa mansione e l'inquadramento, il numero totale del personale somministrato alla data di oggi, il contratto e l'attuale fornitore.

Risposta

Si rimanda alle risposte alle domande n. 5.

21) Domanda

Spett.le Consip S.p.A., in merito ai costi orari indicati all'art. 4 del Capitolato tecnico, che sono da considerare quale base per l'applicazione della maggiorazione (il cui ribasso determina l'attribuzione del punteggio economico) al fine di consentire la corretta parificazione delle offerte si chiede di specificare analiticamente le voci che costituiscono il costo del lavoro da Voi indicato nel capitolato per ogni livello considerato, come di seguito:- Retribuzione Oraria Mensile avendo cura di indicare, qualora vi siano, elementi fissi della retribuzione (quali ad esempio indennità, superminimi ecc..) previsti da eventuale Vs contrattazioni di secondo livello €.h; - Rateo tredicesima €.h; - Rateo Ferie non godute €.h; - Rateo ex festività €.h; - T.F.R. €.h. Si chiede inoltre di specificare i giorni lavorativi della settimana, i giorni annui previsti di ferie, i giorni annui previsti di ex festività.

Risposta

Nelle tabelle che seguono, si riporta il dettaglio richiesto per i profili professionali dei lavoratori richiesti, come indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

	Categoria A Area F1	
CCNL :		
Comparto PCM	Indennità di comparto su 12 mensilità: € 629,00	

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



Ore settimanali: 38	Ore Ferie: 180	
Divisore mensile: 164,66	Ore Ex Festività: 32	
Divisore annuo: 1976		PCM
A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA così composta:	€ 32.033,14
	- Retribuzione annua per 12 mensilità (comprensiva di indennità di vacanza contrattuale mensile pari a 13,10 €)	€ 30.161,76
	- TREDICESIMA	€ 1.871,38
	- QUATTORDICESIMA	/
	- altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	/
B	Retribuzione oraria mensile	€ 15,26
C	Rateo Tredicesima	€ 0,95
D	Rateo Quattordicesima	/
E	Rateo Ferie	€ 1,39
F	Rateo ex festività	€ 0,25
G	TOTALE COSTO RETR. ORARIA LORDA+RATEI 13MA-FERIE-EX FEST	€ 17,85
H	T.F.R.	€ 1,11
I	Contributi previdenziali (28,68%)	€ 5,12
L	ASPI (1,4%)	€ 0,25
M	Premio INAIL	€ 0,09
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€ 0,71
O	Quota Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo (EBITEMP)	€ 0,04
P	TOTALE COSTO ORARIO	€ 25,17

Categoria B Area F3		
CCNL : Comparto PCM	Indennità di comparto su 12 mensilità: € 550,00	
Ore settimanali: 38	Ore Ferie: 180	
Divisore mensile: 164,66	Ore Ex Festività: 32	
Divisore annuo: 1976		PCM
A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA così composta:	€ 26.975,72
	- retribuzione annua per 12 mensilità (comprensiva di indennità di vacanza contrattuale mensile pari a 10,90 €)	€ 25.418,42
	- TREDICESIMA	€ 1.557,30
	- QUATTORDICESIMA	/
	- altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	/

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



B	Retribuzione oraria mensile	€ 12,86
C	Rateo Tredicesima	€ 0,79
D	Rateo Quattordicesima	/
E	Rateo Ferie	€ 1,17
F	Rateo ex festività	€ 0,21
G	TOTALE COSTO RETR. ORARIA LORDA+RATEI 13MA-FERIE-EX FEST	€ 15,03
H	T.F.R.	€ 0,94
I	Contributi previdenziali (28,68%)	€ 4,31
L	ASPI (1,4%)	€ 0,21
M	Premio INAIL	€ 0,08
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€ 0,60
O	Quota Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo (EBITEMP)	€ 0,03
P	TOTALE COSTO ORARIO	€ 21,20

22) Domanda

Sul costo del lavoro. Si prende atto di quanto indicato all'art. 4 del Capitolato tecnico con riferimento al costo del lavoro. Tuttavia, alla Scrivente risultano degli scostamenti tra il costo indicato in capitolato e quello proprio delle APL, previsto da normativa inderogabile. Si chiede pertanto cortese conferma che, in sede di esecuzione del servizio, la fee % offerta dai concorrenti verrà applicata al costo del lavoro previsto da normativa inderogabile e proprio delle Agenzie per il Lavoro.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, non si conferma. Come previsto nel par. 4 del Capitolato Tecnico:

- **“Per entrambe le categorie individuate al precedente capitolo 3, i trattamenti retributivi delle risorse impiegate sono quelli previsti dal vigente C.C.N.L. Comparto Presidenza del Consiglio applicabile al personale del “Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. In linea con quanto previsto dall’art. 33 co. 2 D.lgs. 81/2015 i lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Per i singoli contratti di somministrazione attivati, l'ApL aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la fee formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza oggetto di ribasso nell'Offerta economica (cfr. capitolo 3 del Disciplinare di gara), e posta a remunerazione del servizio di somministrazione di lavoro, nonché di tutti i Servizi (cfr. capitoli 5 e 6). La fee offerta si intende pertanto fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.”;**

- **“L'applicazione al costo orario della fee offerta dall'ApL determina quindi la tariffa oraria del servizio di somministrazione. Le tariffe orarie così determinate ricomprendono qualsiasi onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per legge e/o per obbligazioni contrattuali, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall'applicazione delle norme di legge in tema di somministrazione di lavoro e/o dal C.C.N.L. applicabile”.**

23) Domanda

Sull'interruzione del Contratto. Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



prestazioni, anche alla luce del fatto che l'art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: "con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di ... rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori".

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 7.

24) Domanda

Welfare e contratto integrativo aziendale. Con riferimento al Welfare aziendale previsto dal contratto integrativo aziendale si chiede cortese conferma che l'APL dovrà farsi carico dei soli costi di gestione. Diversamente si chiede di rendere noti i programmi di welfare succitati.

Risposta

Come previsto dal par. 5.5 del Capitolato Tecnico, le misure di welfare, che l'agenzia è tenuta ad adottare, sono a discrezione della stessa e che "[...] i costi gestionali (ad es. piattaforme, convenzionamenti esercizi, ecc.) delle misure di welfare erogate al lavoratore sono a carico dell'agenzia stessa".

25) Domanda

Sulle trasferte. Si chiede cortese conferma che come previsto dall'art. 4 del Capitolato, eventuali costi di trasferta saranno oggetto di fatturazione specifica e distinta.

Risposta

Si conferma. Con riferimento al quesito posto, il par. 4 del Capitolato Tecnico, infatti, espressamente prevede che: "Nel totale costo orario non sono compresi, altresì, i seguenti elementi, che saranno anch'essi oggetto di fatturazione specifica e distinta senza applicazione della fee offerta dall'APL: [...] - le trasferte fuori sede/missioni effettuate nel periodo di somministrazione (Circolare Presidenza del Consiglio - DIP 0042485 P-3.1.15 del 19 settembre 2019) [...]".

26) Domanda

Art. 5.1 del Capitolato "Condizioni dei Servizi", in merito alla dicitura "Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare la normativa vigente, anche se entrata in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'ApL, la quale non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi aggiuntivi, a tal titolo, nei confronti della Committente" si chiede di chiarire a quali oneri si fa riferimento.

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 15, primo bullet point.

27) Domanda

Art. 5.1 del Capitolato "Condizioni dei Servizi" in merito alla dicitura "In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, nell'ambito della presente iniziativa, la Committente e l'ApL agiranno sempre in osservanza delle apposite misure adottate dagli organi competenti, ivi incluse quelle poste a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori". Si chiede di specificare che la portata della prescrizione si riferisca al personale di staff dell'agenzia e non anche ai lavoratori somministrati, nei confronti dei quali è onere dell'Utilizzatore l'adozione di misure di prevenzione e protezione.

Risposta

Si conferma che la prescrizione di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico si riferisce, per quanto di competenza dell'APL, al personale di staff.

28) Domanda

All'art 5.5 del Capitolato in tema di "Welfare e contratto integrativo aziendale" si fa riferimento alla parità di trattamento con i lavoratori diretti ed è posto come obbligo in capo all'agenzia quello di mettere in atto misure di welfare da erogare ai lavoratori, fermo restando che i costi gestionali (ad es. piattaforme, convenzionamenti esercizi,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



ecc.) delle stesse siano a carico dell'agenzia stessa. Si chiede conferma che le misure di welfare che l'agenzia è tenuta ad adottare siano a discrezione della stessa e non coincidenti con quelle in uso presso il committente. Diversamente si chiede di venire a conoscenza delle misure di welfare in uso per i dipendenti diretti in modo tale da poterne valutare la replicabilità.

Risposta

Si conferma che le misure di welfare che l'agenzia è tenuta ad adottare sono a discrezione della stessa. Si veda risposta al quesito n. 24.

29) Domanda

Art. 45 c.3 dello Schema di Contratto – C. Speciali “Obblighi e adempimenti a carico dell’Apl”, in merito a quanto previsto “L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti alla stessa imputabili”, Si chiede di specificare che la portata della prescrizione sia riferita al personale di staff dell’agenzia e non anche ai lavoratori somministrati nei confronti dei quali è l’utilizzatore che deve adottare le misure di prevenzione e protezione; più nello specifico si chiede di limitare la portata della manleva ed in generale della richiesta di risarcimento del danno almeno al valore dell’accordo quadro.

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 10.

30) Domanda

Art. 65 c.4 dello Schema di Contratto – C. Speciali “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Si chiede conferma che detto onere afferisca al personale di staff dell’Agenzia che esegue il servizio e non anche ai lavoratori somministrati che, ai sensi del d.lgs. 81/2015, sono soggetti al potere direttivo e di coordinamento dell’Utilizzatore, che pertanto è il solo a poter vigilare sull’operato dei lavoratori somministrati nell’erogazione delle loro attività.

Risposta

Si conferma.

31) Domanda

Art. 45 c.7 dello Schema di Contratto – C. Speciali “Obblighi e adempimenti a carico dell’Apl” in relazione alla risoluzione del Contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizioni della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro (ad es. art. 10S c.7) si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente.

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 7.

32) Domanda

Chiediamo conferma che il contributo di gara ad ANAC non sia dovuto, ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” in cui è stato previsto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara (CIG), a seguito della crisi epidemiologica e sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Il Comunicato ANAC del 20 maggio 2020 ha evidenziato che la suddetta disposizione è stata prevista in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 289 dell’1 aprile 2020, precisando che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo: le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Risposta

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274



Non si conferma. Il Decreto Legge n. 34/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 (Supplemento ordinario n. 21/L - Serie generale n. 128). La richiamata previsione dell'art. 251, allegata alla richiesta di chiarimento, è stata ufficializzata, negli stessi termini, nell'art. 65 del medesimo. Considerato che la suddetta disposizione prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020 [...]”*, e che la presente procedura di gara è stata pubblicata in data antecedente, l'esonero dal pagamento del contributo ANAC non è applicabile. Si veda la risposta al quesito n. 2 alle richieste di chiarimento pubblicate in data 21 maggio u.s.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott.ssa Roberta D'Agostino